
POR FESR 2007-2013 Toscana

Indirizzi per la chiusura delle Attività/Linee di intervento del Programma

Il POR FESR 2007-2013 è entrato ormai nella fase conclusiva della programmazione e attuazione degli interventi finanziati. L'Autorità di gestione (AdG) del POR, nelle more della completa definizione degli orientamenti per la chiusura dei programmi comunitari da parte degli altri partner istituzionali, ritiene opportuno fornire ai Responsabili delle Attività (RdA) ed agli Organismi Intermedi (OI) incaricati della gestione e attuazione delle Linee di intervento alcune prime indicazioni ai fini della preparazione delle operazioni di chiusura del POR.

Ferma restando la necessità di operare per perseguire gli obiettivi di spesa intermedi fissati a livello nazionale (31 maggio e 31 ottobre del 2014 e del 2015) ed il target di spesa annuale al 31.12.2014 (N +2) per evitare il disimpegno automatico delle risorse FESR e Stato, i principali adempimenti e le scadenze da rispettare ai fini della chiusura del POR sono le seguenti.

1. La data finale di ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni è **il 31 dicembre 2015**.

Al fine di evitare eventuali perdite di risorse comunitarie e statali e di consentire all'AdG di svolgere le necessarie operazioni in vista di tale importante scadenza per il POR:

— i beneficiari che realizzano progetti di infrastrutture e tipologie simili devono presentare la rendicontazione finale della spesa effettivamente sostenuta **entro il 30 giugno 2015**

— i beneficiari delle misure di aiuto provvedano a rendicontare la spesa finale relativa agli investimenti realizzati **entro il 30 giugno 2015**. Gli anticipi versati ai beneficiari da parte della Regione/OI devono essere coperti da spese effettivamente sostenute dai beneficiari dell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti di valore probatorio equivalente presentati.

2. Una determinata tipologia di progetti che per cause di forza maggiore non rispettano le scadenze previste per la chiusura del POR possono essere considerati **“progetti suddivisi in fasi”** e possono essere completati nel periodo di programmazione 2014-2020. Si tratta **esclusivamente di progetti** che rispettano l'insieme delle seguenti condizioni:

— **costo totale pari o superiore a 5 milioni di euro;**

— prevedono due fasi chiaramente identificabili in termini di obiettivi materiali e finanziari;

— la prima fase del progetto è pronta per essere utilizzata per il suo scopo e/o la sua funzione programmata entro la data del 31 marzo 2017;

— la seconda fase del progetto è ammissibile nell'ambito del Fondo FESR della fase 2014-2020. A tal fine il progetto deve soddisfare tutte le norme applicabili per tale fase di programmazione e tutte le condizioni per la suddivisione in fasi fissate dal presente punto della presente nota di orientamento;

— alla data di chiusura del POR devono avere assunto tutti gli impegni giuridici e finanziari al fine di completare e rendere operativa la seconda fase con risorse del Fondo FESR 2014-2020.

3. Nel caso di “**progetti non funzionanti**”, vale a dire progetti ammessi e finanziati che alla data di presentazione dei documenti per la chiusura del POR non siano completati ed in uso, le spese sostenute possono essere incluse nella dichiarazione finale delle spese da presentare alla CE a condizione che esista una giustificazione adeguata. Si tratta **esclusivamente di progetti** che rispettano l’insieme delle seguenti condizioni:
- **costo totale pari o superiore a 5 milioni di euro;**
 - per i quali, nel complesso, il contributo del FESR non può superare il 10% del totale del FESR del POR;
 - per i quali il RdA impegna la Regione a completare i progetti non funzionanti, al più tardi entro il 31 marzo 2019, pena revoca intero contributo;
 - devono essere inclusi in un elenco da fornire alla CE e devono essere oggetto di una attività di monitoraggio e di una relazione semestrale da presentare ai Servizi comunitari (avanzamento lavori, tempi di conclusione, ecc.);
 - nel caso non vengano completati e permangano non funzionanti, vengono completamente revocati con il recupero del totale delle risorse del FESR e dello Stato da parte della CE e dell’Amministrazione nazionale di coordinamento.

Pertanto, tutti i progetti/operazioni, sia regimi di aiuto sia infrastrutture e tipologie simili **con costo totale inferiore a 5 milioni di euro** che non risultassero funzionanti al 31.12.2015, devono obbligatoriamente risultare funzionanti entro e non oltre al 31.12.2016, vale a dire completati ed in uso, ed essere pertanto collaudati ed avere sostenuto spese entro il termine del 30 giugno 2015.

Progetti/operazioni, sia regimi di aiuto sia infrastrutture e tipologie simili, che prevedessero di non poter garantire il rispetto di tali termini, dovranno comunicare al Responsabile di Attività entro il **28 febbraio 2015** tale condizione ed inviare il nuovo cronoprogramma che non potrà superare il 31 dicembre 2015 accompagnato da **idonea garanzia fidejussoria per la parte del progetto che dovesse essere realizzato successivamente al 30 giugno 2015 ed, in ogni caso, entro il 31.12.2015.**

Nel caso in cui il progetto/operazione NON dovesse essere completato, collaudato ed in uso (funzionante), entro il 31 dicembre 2016, sarà oggetto di revoca totale del contributo.

In ogni caso, le spese sostenute successivamente al 31.12.2015 non saranno ammesse a finanziamento.

4. Per i “**Progetti Generatori di Entrate**” (PGE) di cui all’art. 55¹ del Reg. 1083/2006, **nuove o ulteriori deduzioni** delle entrate nette (EN) generate da tali progetti devono essere effettuate entro i termini di chiusura del POR. Ciò se ricorre una delle seguenti condizioni:

¹ Si ricorda in particolare che l’art.55 al co 5 prevede che le disposizioni riguardanti i PGE si applicano soltanto alle operazioni cofinanziate dal FESR il cui costo complessivo è superiore a 1 milione di euro.

- determinate nuove fonti di entrata non sono state prese in considerazione nel calcolo del deficit di finanziamento e/o nuove fonti di entrate sono emerse dopo il calcolo del deficit di finanziamento;
- vi sono cambiamenti nella politica tariffaria che hanno impatto sul deficit di finanziamento;
- il tipo di progetto non consentiva di valutare oggettivamente in anticipo le EN generate, pertanto il deficit di finanziamento non era stato inizialmente calcolato.

Il RdA/OI deve garantire che venga eventualmente ricalcolato il contributo al quale i PGE hanno diritto e darne comunicazione all'AdG e all'AdC ai fini degli adempimenti inerenti la certificazione finale della spesa alla CE.

5. Relativamente agli **strumenti di Ingegneria Finanziaria (IF)**, nel quadro dei regolamenti comunitari e delle indicazioni delle note COCOF in vigore, in queste prime indicazioni per la chiusura, occorre tenere conto in particolare di quanto segue:
 - in conformità all'articolo 78, par. 6, del Regolamento generale, le spese ammissibili al momento della chiusura riguardano: (a) ogni pagamento per investimenti in imprese versato da strumenti di IF per le imprese; (b) ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia; (c) ogni prestito o garanzia per investimenti rimborsabili provenienti da altri fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili o strumenti equivalenti; (d) i costi di gestione o delle commissioni ammissibili;
 - nel caso in cui le spese di istruttoria o altri costi amministrativi dello strumento di IF a carico dei destinatari finali si sovrappongano ai costi di gestione o delle commissioni dichiarati come spese ammissibili al rimborso del FESR, il relativo importo deve essere detratto dalle spese ammissibili per il FESR dichiarate ai fini del rimborso secondo l'art. 78, par. 6, lett. D) del Regolamento generale;
 - gli interessi maturati dai pagamenti del POR allo strumento di IF, compresi i fondi di partecipazione, attribuibili al contributo del FESR e che al momento della chiusura del POR non sono stati utilizzati conformemente alle disposizioni del Regolamento generale (art. 78, par. 6 e par. 7, primo comma, vanno dedotti dalla spesa ammissibile);
 - in fase di chiusura del POR deve essere presentata una Relazione di attuazione conclusiva degli strumenti di IF e devono essere forniti dati quantitativi al fine di descrivere le modalità di attuazione e di fornire una visione globale ed equilibrata del rendimento degli strumenti di IF durante l'intero periodo di attuazione del POR;
 - gli strumenti di IF del POR FESR 2007-2013, al fine di garantire una chiara distinzione con gli strumenti analoghi della nuova fase di programmazione 2014-2020, devono esaurire la loro operatività al **30.09.2015** e pianificare le attività necessarie a garantire la contabilità inerente i cd "rientri" degli strumenti di Ingegneria Finanziaria.
6. **Progetti sospesi a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi.** Il RdA/OI, a partire dal 30 giugno 2014, devono presentare a scadenza semestrale all'AdG un elenco dei progetti sospesi a causa di procedimenti giudiziari o procedimenti amministrativi inviando per ciascuna tipologia di sospensione le seguenti informazioni: Attività/Linea di intervento; titolo progetto, nominativo beneficiario, costo totale ammesso, contributo FESR ammesso, spesa certificata, contributo FESR certificato.

7. Relativamente ai **Grandi Progetti** in questa fase di avvio delle attività di preparazione della chiusura del POR, occorre tenere conto di quanto segue
- in generale in sede di chiusura del POR occorre garantire: (a) che il GP sia completato e le attività previste siano state realizzate secondo quanto previsto nella Decisione di approvazione del GP, nonché che il progetto sia un uso; (b) la presentazione di una Relazione finale per ciascun GP che descriva: (a) i costi di investimento complessivi finali del GP comprese le fonti di finanziamento secondo quanto indicato nell'Allegato XXI (punto H.2.2); (b) i principali indicatori di realizzazione e di risultato (tra cui gli indicatori chiave eventualmente indicati nella Decisione di approvazione); (c) eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione e sulle misure prese per risolverli; (d) le altre informazioni necessarie per consentire alla CE di valutare la conformità del GP attuato con la Decisione della Commissione. Si ricorda che nel caso non venga riscontrata tale conformità, la Commissione ne valuterà le motivazioni e le conseguenze e potrà applicare una eventuale rettifica finanziaria ai sensi dei regolamenti comunitari;
 - nel caso di GP infrastrutturali già finanziati dal POR da “suddividere in fasi” su due periodi di programmazione comunitaria (2007-13 e 2014-20) occorre: (a) inviare una comunicazione alla CE della necessità di suddividere in fasi il GP entro il 30 giugno 2015, e presentare alla Commissione una domanda di modifica della relativa Decisione (vigente) di approvazione del GP entro il 30 settembre 2015; (b) completare la prima fase e garantire che sia pronta per essere utilizzata per lo scopo o la funzione precisata nella Decisione CE entro il 31 marzo 2017; (c) garantire che la seconda fase del GP sia ammissibile ai finanziamenti del FESR per il periodo 2014-2020 e che venga completata entro la fine di tale ciclo di programmazione (31.12.2022). Un GP suddiviso in fasi infatti viene considerato come un progetto unico ed è completato solo quando le due fasi sono state attuate entro le rispettive date; (d) garantire, entro la data di chiusura del POR 2007-13, che siano stati assunti gli impegni giuridici e finanziari al fine di completare e rendere operativa la seconda fase del GP;
 - nel caso di GP “non funzionanti”, valgono le indicazioni fornite al precedente punto 3.